



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 06 MAR. 2017

OGGETTO: Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

IL SINDACO

- **Rilevato** che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, e nella fattispecie la "processionaria del pino" (traumatocampa pityocampa);
- **Dato atto**, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
- **Vista** la comunicazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- **Rilevato** che già le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulla persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
- **Ritenuto**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione la difesa;
- **Considerato** che la difesa meccanica consiste nella rimozione, tra la fine dell'autunno e l'inverno, dei nidi "invernali" che devono essere poi bruciati, oppure meglio sarebbe porli in una rete a maglie molto fini, affinché le larve non possono uscire, ma sia data questa possibilità agli antagonisti eventualmente previsti;
- **Considerata** la possibile difesa biologica contro le giovani larve da effettuare in settembre-ottobre con il *bacillusthuringiensis* (var, Kurstaki);
- **Considerata** la possibile difesa chimica effettuata impiegando in settembre-ottobre prodotti fitosanitari a base di Diflubenzuron o in presenza delle prime larve neonate, attraverso interventi endoterapici con specifici prodotti fitosanitari;
- **Fatto presente** che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;
- **Visto** il D.M. 30/10 2007;
- **Visti** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli Amministratori di Condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della **Processionaria del pino** (Traumatocampapityocampa), e ad effettuare tutti quei trattamenti necessari in relazione ai vari periodi delle stagioni, al fine di debellare tutti gli insetti lepidottero taumatopeide presenti in tutte le specie dei pini esistenti nel territorio comunale.

- Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare il pino silvestre (*pinussylvestris*) pino nero (*pinusnigra*), pino trobo (*pinusstrobus*), per la processionaria;
- Tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castagno, robinia e piante da frutto per l'Euprottide;
- Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- Che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno possibili della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nelle forme previste dalla legge;

Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza.

Aci Sant'Antonio li



IL SINDACO
(Santo Orazio Caruso)